



## **Comune di Rio Saliceto**

Provincia di Reggio Emilia

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art. 6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

## **TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

### **ART. 2**

#### **DEFINIZIONI**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

### **SEZIONE 1**

#### **CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

### **ART. 3**

#### **IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

### **ART. 4**

#### **ORARI**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra di livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

#### ART. 5

##### LIMITI MASSIMI

Il limite assoluto da non superare (Leq) è 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali nè altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA a finestre chiuse.

#### ART. 6

##### EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

#### ART. 7

##### MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli artt. Precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

## **SEZIONE 2**

### **MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI**

#### ART. 8

##### DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono livelli di rumore (ampliate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

#### ART. 9

##### LOCALIZZAZIONE

Le manifestazioni di cui all'art. 8 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 individuate nella Zonizzazione Acustica qualora adottata dal Comune, e coordinate con le sotto-zone di cui all'art. 2 comma V della Legge Regionale 35/90.

Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzare i livelli acustici.

#### ART. 10

##### LIMITI E ORARI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 8 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1.

Le deroghe indicate in tabella sono basate sui criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (100 dBA SPL slow oppure 100 dBA Leq con  $t = 1$  sec.).

#### ART. 11

##### MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività ricomprese nell'art. 8 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione – il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo – come da allegato 4 al presente regolamento.

Per tutte le attività non ricomprese in tabella 1 o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

### **TITOLO III**

### **DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO**

#### ART. 12

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circolo privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite di 100 dBA SPL slow o 100 dBA Laeq con  $t = 1$  sec. da misurarsi in centro pista per le sale da ballo e similari, o in platea per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

#### ART. 13

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella D.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 nà 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti della D.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo, La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della D.I.A.

## **TITOLO IV ATTIVITÀ RUMOROSE INCOMODE**

### **ART. 14**

#### **MACCHINE DA GIARDINO:**

l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi e al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **ALTOPARLANTI:**

l'uso di altoparlanti sui veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

#### **CANNONCINI ANTISTORNO:**

in attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 – 13.00 e 15.00 – 19.00:                      cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 – 15.00:    cadenza di sparo ogni 6 minuti;
- in caso di piccoli vigneti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

## **TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 16**

*Per le sanzioni specifiche in materia di inottemperanza alle norme regolamenti comunali si rimanda alle disposizioni di ogni singolo comune.*

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### ART. 17

##### MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata alla sezione provinciale dell'A.R.P.A. ed al Corpo di Polizia Municipale.

#### ART. 18

Il presente Regolamento si sostituisce al precedente regolamento locale relativo alla stessa materia, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

## **ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

### allegato 1 **CANTIERI EDILI**

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

### allegato 2 **CANTIERI STRADALI**

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

allegato 3  
(cantieri edili, stradali o assimilabili)  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ  
RUMOROSA TEMPORANEA

carta legale  
o marca da  
bollo

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
RIO SALICETO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di:  legale rappresentante     titolare     altro (specificare) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale (indirizzo, tel e fax) \_\_\_\_\_

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
da effettuarsi in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

allegato 4  
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)  
COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
RIO SALICETO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:  legale rappresentante     titolare     altro (specificare) \_\_\_\_\_

della manifestazione ditta (nome manifestazione, associazione, ente ditta organizzatrice) \_\_\_\_\_

sede legale (indirizzo, tel e fax) \_\_\_\_\_

COMUNICA

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



allegato 5  
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

carta legale  
o marca da  
bollo

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
RIO SALICETO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di:  legale rappresentante     titolare     altro (specificare) \_\_\_\_\_  
della manifestazione ditta \_\_\_\_\_  
sede legale (indirizzo, tel e fax) \_\_\_\_\_

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

allegato 6  
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

1. Descrizione dell'attività.
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice.
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
  - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
  - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
  - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio a causa il massimo livello di rumore e/o disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n° 447 del 1995 non fossero rispettati.

9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

## APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria in scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione) della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.